

CAMPING PUNTA NAVACCIA s.r.l.
 Via Navaccia, 4 - TUORO s/T. (PG)
 Tel. 075.826357 - Fax 075.8258147
 Partita IVA 02594760544




Comune di TUORO SUL TRASIMENO

Provincia: Perugia

Località: Punta Navaccia


Proprietà: Camping "PUNTA NAVACCIA" s.r.l.



Opera:
 Progetto di ampliamento e riqualificazione ambientale del "Camping Punta Navaccia" tramite variante al PRG Vigente ai sensi del D.P.R. 447/98 e ss. mm. e ii. ed in base alle procedure sancite dall'art. 32, comma 6, della LR. n°1/2015



Dichiarazione di non assoggettabilità a VIA





ManelBio
 Studio Naturalistico

Agr. Dott. Fabio Maneli
 Tel. +393384144167
 E-mail manelbio@gmail.com
 P.IVA 03077010548

Tavola: **L**

Data: Giugno 2017

Scala: -



Ichéma
 ARCHITETTURA - INGEGNERIA

Ing. Antonio Abbozzo e Ing. Federico Tosti
 Via Pietro Brazzà n° 4, 06127 PERUGIA (PG)
 Tel e Fax 075 / 5007099 - 7826756 Fax 1784415121
 e-mail ava@eutella.com - ava.st@tscallnet.it

Progettisti:
 Dott. Ing. Antonio Abbozzo
 Dott. Ing. Federico Tosti
 Arch. Massimiliano Scapicchi
 Geom. Tommaso Celeschi

Progettista/Consulente:
 Agr. Dott. Fabio Maneli

Progetto SUAP – Camping Punta Navaccia – Verifica di assoggettabilità a VIA – esclusione.

L'Allegato IV alla parte II del D. Lgs n. 152/2006 stabilisce quali progetti vanno sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VIA.

Al punto 8 alla lett. q) di tale Allegato vengono indicati i *“terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari”*.

La successiva **lettera t)** del punto 8) espressamente si riferisce alle *“**modifiche o estensioni** di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente..”*.

Nella fattispecie il progetto SUAP ha ad oggetto l'estensione del campeggio esistente su un'area confinante della superficie di mq. **5714** e, quindi, va ricondotto alla previsione di cui alla lett. t) cit..

Ne consegue che il progetto medesimo non è soggetto a verifica in quanto, anche considerando il campeggio esistente da oltre 30 anni (mq. 35.600) e altra area limitrofa oggetto di condono edilizio ex L. n. 47 del 1985 (mq. 6941), l'intero campeggio, compreso l'ampliamento di cui al progetto SUAP, raggiunge una **superficie complessiva di mq. 48.255**, inferiore ai 5 ettari.

Inoltre l'intero campeggio, sempre compresa l'area oggetto del progetto SUAP, ha una capacità ricettiva inferiore ai 300 posti roulotte e caravan.

Le riduzioni delle soglie dimensionali previste dal punto 4. del D.M. 30.3.2015, recante le **linee guida** per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, non sono applicabili alla fattispecie in quanto:

-al punto 1. “Finalità e ambito di applicazione” viene stabilito che gli indirizzi e criteri ivi dettati si riferiscono ai progetti relativi ad opere o interventi di **nuova realizzazione** elencati nell'allegato IV cit.. Nella specie l'intervento di nuova realizzazione è solo quello di cui al progetto SUAP (mq. 5714);

-al punto 4. “Criteri specifici” si afferma che *“il criterio del “cumulo con altri progetti” deve essere considerato in relazione a **progetti** relativi ad **opere** o*

interventi di nuova realizzazione". Pertanto non è ravvisabile cumulo di progetti;

- al punto 5. "Effetti dell'applicazione delle linee guida" - primo capoverso – viene stabilito che *"Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 delle presenti linee guida, le soglie dimensionali, **ove previste nell'allegato IV**, della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%"*.

Il progetto SUAP che qui interessa, come sopra fatto cenno, è riconducibile alla previsione di cui alla **lett. t)** del punto 8. dell'All. IV (trattandosi di ampliamento del campeggio esistente) **senza prevedere limiti dimensionali**.

Pertanto la riduzione delle soglie dimensionali di cui al primo capoverso del punto 5 non è applicabile.

D'altra parte l'assenza di ogni indicazione sui limiti dimensionali nella disposizioni di cui alla lett. t) cit. comporta una previa valutazione ex ante sulla sussistenza o meno di **notevoli ripercussioni negative sull'ambiente**, ma, nella specie, è agevole argomentare sulla insussistenza di dette "notevoli" ripercussioni negative per il semplice fatto che l'area in ampliamento è destinata esclusivamente alla collocazione di cassette mobili che, come è peraltro noto, non si considerano interventi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e/5 della legge regionale n. 1 del 2015.

Inoltre, anche operando una forzatura normativa nel senso di individuare nell'ipotesi di ampliamento gli stessi limiti dimensionali di cui alla lett. q) del punto 8 ridotti del 50%, la consistenza del progetto SUAP risulterebbe in ogni caso grandemente al di sotto di tali limiti.

Né sussistono le condizioni previste dal secondo capoverso del punto 5 secondo cui la riduzione del 50% delle soglie *"si applica ai progetti relativi ad opere o interventi di **nuova realizzazione** e fa salvo quanto già previsto dall'art. 6, comma 6, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 per i nuovi progetti ricadenti anche parzialmente, in **aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991**"* (ossia i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali oltre le aree protette dell'ambiente marino).

Sotto il primo degli anzidetti profili (opere di nuova realizzazione) la norma regolamentare si limita a ribadire il concetto, già affermato in via

legislativa e dallo stesso decreto, secondo cui la riduzione del 50% delle soglie dimensionali di cui all'All. IV si applica ai progetti di nuova realizzazione.

Ciò significa che, anche applicando il limite dimensionale ridotto (nel caso di campeggio – 5 ettari: 2 = ettari 2,5), lo stesso va riferito esclusivamente al progetto SUAP che, essendo nella specie esteso per mq. 5.714, è comunque ampiamente al di sotto del limite stesso.

Quanto al secondo profilo (aree naturali protette), poiché l'area interessata dal progetto SUAP è localizzata al di fuori della zona parco – e, quindi, non costituente area naturale protetta come definita dalla legge n. 394/1991- la riduzione dei limiti dimensionali sotto il profilo considerato non è applicabile.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono pare evidente l'insussistenza delle condizioni per sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA.

La Proprietà

Il Tecnico Incaricato